



Agenzia Funebre [1]

Contenuto pubblicato in data 03/11/2014 - Ultima modifica il 10/03/2022

Tutti i procedimenti legati ad attività economica devono essere presentati esclusivamente in forma telematica tramite il portale SUAP di impresainungiorno.gov.it, il portale di riferimento per tutti i procedimenti relativi all'impresa.

[Visita la pagina sul portale "impresainungiorno" dedicata al SUAP del Comune di Cremona](#) [2]

Per informazioni contatta lo Sportello Unico Imprese: sportello.unico@comune.cremona.it [3]

ATTENZIONE

I procedimenti del SUAP possono prevedere il pagamento di **diritti istruttori comunali** (verifica il valore consultando il [tariffario](#) [4]) e di **marche da bollo**; il pagamento dei diritti istruttori e delle marche da bollo **deve essere effettuato** direttamente sul portale [impresainungiorno](http://impresainungiorno.gov.it), durante la compilazione della procedura (il portale rimanda alla piattaforma pagoPA).

Solo in caso di produzione, vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari, è previsto anche il pagamento di € 20,00 per **diritti sanitari** che devono essere versati con bollettino postale intestato a ATS VALPADANA - Servizio Tesoreria - c/c n. 11527264 - Causale: Distretto di Cremona oppure tramite bonifico: BANCA POPOLARE DI SONDRIO C.so Vittorio Emanuele II, 154 - MANTOVA - IBAN: IT 80 J 05696 11500 000033000X69

[Leggi tutto su Accesso al SUAP telematico: presentazione e gestione dei procedimenti](#) [5]

L'attività funebre comprende ed assicura in forma congiunta queste prestazioni:

- a. attività di agenzia d'affari per il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti al decesso, su mandato dei familiari;
- b. preparazione e vendita di casse, accessori ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c. sanificazione, composizione, vestizione e trattamenti sanitari della salma e del cadavere e relativa collocazione in bara e relativo suggello e confezionamento del feretro;
- d. trasporto funebre;
- e. trattamenti di tanatocosmesi;
- f. recupero di salme, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;
- g. eventuale gestione di case funerarie.

Lo svolgimento dell'attività funebre è subordinato alla presentazione di SCIA al comune ove l'impresa ha sede legale, operativa o secondaria.

Qualora l'attività venga esercitata in forma disgiunta, permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto, nonché il possesso dei requisiti, compresi

quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

La casa funeraria è una struttura gestita da imprese in possesso dei requisiti richiesti per l'agenzia funebre. Presso la casa funeraria sono collocate, a richiesta dei familiari, le salme per la composizione, la vestizione e l'osservazione.

Sono altresì svolte attività di imbalsamazione, di tanatocosmesi, di custodia e di esposizione del defunto, oltre alle attività di commemorazione e commiato.

Oltre a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, la casa funeraria deve disporre dei seguenti requisiti minimi strutturali quali:

1. un adeguato locale per la preparazione delle salme;
2. sistemi di sorveglianza continuativa, anche a distanza, per eventuali manifestazioni di vita della salma posta in osservazione;
3. almeno una cella frigorifera.

Le case funerarie non devono essere ubicate nelle immediate vicinanze delle strutture sanitarie, dei cimiteri e dei crematori, nonché delle strutture socio-sanitarie e socio assistenziali, degli hospice .

L'impresa funebre dichiara tramite SCIA l'avvio di attività di gestione di una o più case funerarie.

Il centro servizi è una impresa che svolge attività funebre. Il centro servizi che intende garantire in via continuativa a terzi il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all'articolo 74, comma 3, lettere b), c) ed f) deve possedere in via continuativa e diretta i seguenti requisiti minimi dichiarati in SCIA e registrati presso la camera di commercio:

- a. due carri funebri;
- b. un'autorimessa;
- c. otto unità lavorative annue, con mansioni di operatori funebri o necrofori, con regolare rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dal CCNL di categoria e in possesso dei relativi requisiti formativi, secondo un criterio di proporzionalità, definito dal regolamento regionale, crescente in relazione al numero di contratti stipulati con imprese funebri e di servizi in appalto per conto delle medesime imprese

Come accedere al servizio:

Le SCIA per attività funebre, case funerarie, centri servizi, deve essere presentata tramite il portale impresainungiorno.gov.it (vedi colonna di destra, modulistica, dove presentare la domanda) compilando la relativa modulistica.

L'attività è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- a. sede destinata al disbrigo delle pratiche amministrative, alla vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni altra attività connessa al funerale;
- b. un'auto funebre;

- c. un'autorimessa;
- d. un direttore tecnico, dotato di poteri direttivi e responsabile dell'attività funebre, in particolare dello svolgimento delle pratiche amministrative e trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi;
- e. un addetto, per ogni sede oltre la prima, abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari, in persona diversa da quella utilizzata per la sede principale o altre sedi, che mantiene i rapporti con i clienti e con il pubblico in rappresentanza dell'impresa e avente titolarità della negoziazione degli affari, in possesso dei previsti requisiti formativi, assunto con regolare rapporto di lavoro;
- f. almeno quattro operatori funebri o necrofori, con regolare rapporto di lavoro continuativo e permanente, in base a quanto previsto dal CCNL di categoria e in possesso dei relativi requisiti formativi.

I requisiti di cui ai punti 2 - 3 - 6 si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità continuativa venga acquisita congiuntamente attraverso la stipulazione, in via esclusiva, con un centro servizi, di specifici contratti continuativi di appalto di servizi, idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre, dichiarati tramite SCIA e registrati presso la camera di commercio. Tali contratti devono essere comunicati, sulla base delle previsioni contenute nel regolamento regionale, al comune dove opera l'impresa, nonché all'utente finale.

L'attività funebre è incompatibile con:

- a. la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali;
- b. il servizio obitoriale;
- c. la gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, socio assistenziali, di ricovero e cura ed assimilate, sia pubbliche sia private;
- d. il servizio di ambulanza e trasporto malati.

Alle imprese funebri è vietata la prestazione dei servizi di ambito necroscopico, intendendosi per tali la gestione di servizi mortuari di strutture sanitarie e assimilabili e di depositi di osservazione e obitori, nonché la fornitura a questi di servizi diversi dal trasporto funebre.

Alle imprese funebri è vietato l'esercizio, anche per tramite di proprio personale, del servizio di ambulanza, di attività di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonché l'esercizio di ogni altro servizio parasanitario, socio assistenziale o assimilabile.

È preclusa, altresì, la possibilità di esercitare l'attività funebre, anche in qualità di soli soci, a soggetti che gestiscono servizio di ambulanza e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonché l'esercizio di ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile.

Costo del procedimento:

E' previsto il pagamento di **diritti istruttori** - verifica il valore consultando il [tariffario](#) [4].

Ufficio di riferimento:

Sportello Unico Imprese: Ufficio attività produttive [6]

Via Geromini 7 - piano terra
Tel. 0372407434 / 0372407452
sportello.unico@comune.cremona.it

responsabilità e tutela

Responsabile del procedimento	Maria Grazia Romagnoli
Responsabile del provvedimento finale	Marco Masserdotti
Potere sostitutivo	Gabriella Di Girolamo - Segretario Generale
Organismo di tutela	TAR Tribunale Amministrativo Regionale - Lombardia
Termine fissato per la conclusione del procedimento	La SCIA ha efficacia immediata. Verifiche dei requisiti e dei presupposti: tempi e modalità Il Comune, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta (60) giorni, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, il Comune, con atto motivato, invita il privato a provvedere, prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a sessanta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. I nominativi segnalati in questa scheda quali responsabile del provvedimento finale, potere sostitutivo in caso di inerzia e Organismo di tutela sono riferiti all'eventuale provvedimento di sospensione/divieto.

© Comune di Cremona - realizzato con Drupal da [Metarete S.r.l.](#)

Collegamenti

[1] <https://www.comune.cremona.it/node/421388>

[2] <http://www.impresainungiorno.gov.it/sportelli-suap/comune/t/D150>

[3] <mailto:sportello.unico@comune.cremona.it>

[4] <http://www.comune.cremona.it/sites/default/files/diritti-istruttori-suap-2016.pdf>

[5] <https://www.comune.cremona.it/node/427421>

[6] <https://www.comune.cremona.it/node/420900>